

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2019

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SECRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBAIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## L'usura, gli interessi moratori e i nodi da sciogliere

**SOMMARIO:** 1. Una materia ancora dibattuta. – 2. Visioni ricostruttive. – 3. L'omogeneità tra il TEG e il TEGM – 4. La natura degli interessi moratori. – 5. Questioni applicative. – 6. I rimedi.

### 1. *Una materia ancora dibattuta*

Quello degli interessi moratori è forse l'ultimo dei grandi temi della disciplina dell'usura in attesa di un responso per così dire definitivo da parte della giurisprudenza di legittimità. Lo hanno già avuto due questioni a lungo discusse: l'una vertente sull'estensione della disciplina della l. n. 108/1996 all'usura sopravvenuta e l'altra sulla computabilità della commissione di massimo scoperto tra le voci («commissioni», «remunerazioni» e «spese»: così si esprime l'art. 644, comma 4, c.p.) che vengono a comporre il tasso soglia<sup>1</sup>. Non che la Cassazione abbia mancato di definire nettamente, almeno fino ad oggi, la propria posizione sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura 'oggettiva' (quella che si realizza con il semplice superamento del tasso soglia)<sup>2</sup>, ché anzi lo ha fatto a partire dalla sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Su tali questioni, come è noto, si sono pronunciate rispettivamente Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, e Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303.

<sup>2</sup> E che si differenzia dall'usura "in concreto", la quale ricorre quando gli interessi, inferiori alla soglia di legge, risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, e chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; cfr. art. 644, comma 3, c.p.

<sup>3</sup> Con riferimento a tali interessi osservava in proposito la Corte: «[N]on v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in cui prevede che 'se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura'. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge».

Tuttavia, a parte il fatto che lo scenario potrà cambiare radicalmente a breve, come subito si dirà, è ancora assente, nella giurisprudenza della S.C., una elaborazione compiuta e univoca dei risvolti applicativi correlati all'affermazione di principio per cui anche gli interessi moratori rileverebbero ai fini usurari. Il quadro fornito dagli studi della dottrina e dai responsi della giurisprudenza di merito è poi ricco di spunti problematici, se si considera la pluralità delle questioni che sono state affrontate e i diversi esiti cui ha condotto il loro scrutinio: senza contare che né la prima né la seconda paiono compiutamente persuase dell'unico punto fermo cui, da quasi due decenni, è ancorata la corte di legittimità, e di cui si è appena detto.

L'occasione per un complessivo riesame critico della materia lo offrirà, a breve, il sollecitato intervento delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, in via definitiva (questo è perlomeno l'auspicio), sulla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e, specificamente, sui termini del confronto tra il tasso convenuto per detti interessi e la soglia usuraria<sup>4</sup>. A quest'ultimo riguardo l'ordinanza interlocutoria di rimessione si interroga sulla possibilità di stabilire una comparazione tra il saggio di mora e il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso economico globale medio e sull'ipotetico rilievo da assegnare, a tal fine, ad altri dati<sup>5</sup>.

In attesa che le Sezioni Unite pongano ordine nella materia (o che tentino comunque di farlo: non sarà facile) converrà dare qui brevemente conto delle posizioni assunte dagli interpreti con riguardo al cruciale interrogativo circa l'effettivo ambito di applicazione della l. n. 108/1996, avendo riguardo alla possibilità di ricomprendervi anche gli interessi moratori, per poi affrontare i problemi che concretamente si pongono nel caso si dia una risposta affermativa a tale quesito: quale sia il tasso soglia da prendere in considerazione ai fini

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass., 22 ottobre 2019, n. 26946.

<sup>5</sup> Il riferimento, implicito, è alla Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, di cui *infra*. Il rilievo delle questioni che si pongono è ben sottolineato dall'ordinanza interlocutoria: «Trattasi di questioni di massima che rivestono particolare importanza, in quanto, oltre ad implicare una rivisitazione delle categorie in cui vengono tradizionalmente inquadrati gl'interessi, investono un fenomeno di vasta portata, oggetto di discussione in un considerevole numero di giudizi, anche di notevole valore economico, il cui esito nelle fasi di merito, avendo dato luogo a soluzioni diversificate, consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico».

dell'accertamento dell'usura, come confrontare tale tasso soglia con l'interesse moratorio, tenuto conto della peculiarità di quest'ultimo, e quale sia l'apparato rimediale operante in caso di positivo riscontro dell'usurarietà del tasso pattuito.

## 2. Visioni ricostruttive

È stata rilevata, in dottrina, l'esistenza di due dati che segnano la relazione tra usura e interessi moratori: da un lato la mancata presa in considerazione degli interessi moratori tra le voci che compongono il TEGM<sup>6</sup> e dall'altro il fatto che la misura degli interessi moratori è maggiore rispetto a quella degli interessi corrispettivi<sup>7</sup>. È indubbio, infatti, che la tensione che percorre la materia, e che accende il dibattito, discende proprio da questa apparente contraddizione: dalla circostanza, cioè, per cui dal novero degli elementi rilevanti ai fini della definizione della soglia usuraria risulta estromessa una grandezza che dà innegabilmente corpo al fenomeno usurario, inteso quantomeno in un'accezione atecnica<sup>8</sup>. E non è forse un caso che gli

---

<sup>6</sup> E cioè il tasso economico globale medio. L'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996 stabilisce che tale è il tasso degli interessi, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, riferito ad anno, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura: i valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito sulla base del tasso medio risultante dall'ultima rilevazione oggetto di pubblicazione e relativa alla pertinente categoria di operazioni in cui il credito è compreso (art. 2, comma 4).

<sup>7</sup> G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2015, 20 ss., il quale sottolinea come un indice normativo rilevatore del primo dato possa rinvenirsi nell'art. 1224 c.c., che stabilisce la misura forfettaria degli interessi di mora, aggiungendo, poi, che se prima della mora erano dovuti interessi corrispettivi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

<sup>8</sup> Osserva opportunamente N. RIZZO, *Interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 367, che il cuore del problema degli interessi moratori sta nella divergenza tra l'interpretazione che della legge sull'usura coltiva la giurisprudenza di legittimità, che è stata da subito portata a ricomprendere tali interessi nella previsione della l. n. 108/1996, e l'attuazione che di questa disciplina elabora il legislatore secondario. Sulla propensione della Cassazione ad ammettere l'usurarietà degli interessi moratori, cfr. la nota a Cass., 11

argomenti spesi dalla dottrina e della giurisprudenza per dar conto delle rispettive posizioni ruotino principalmente intorno a ciascuno di questi due elementi. La tesi che esclude la rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'accertamento dell'usura fa perno sulla necessità di una piena corrispondenza tra le voci che compongono il TEGM e quelle da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TEG (e cioè del tasso economico globale riferito al singolo rapporto di credito); la tesi opposta è avvertita dall'allarme che suscita l'impermeabilità del sistema della legge rispetto all'esorbitanza degli interessi moratori e, per tale ragione, valorizza gli elementi di identità che questi presentano rispetto agli interessi corrispettivi. Ma non sono solo questi i temi su cui si sono misurati gli interpreti.

L'esegesi testuale non pare fornire, per la verità, indicazioni univoche, e quindi appaganti: così, a favore della prima soluzione (quella per cui non si potrebbe configurare una usurarietà dell'interesse di mora) militerebbe il fatto che l'art. 644 c.p. definisce l'usura riferendosi a una «prestazione di denaro», mentre l'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996 considera l'interesse usurario avendo riguardo, oltre ai costi e alle spese, alle «remunerazioni». A sostegno dell'assunto per cui gli interessi moratori rientrerebbero nella sfera di applicazione della l. n. 108/1996 viene invece comunemente osservato che il d.l. n. 392/2000 (di interpretazione autentica di quella legge), convertito in l. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, «a qualunque titolo», — quindi, si dice, anche a titolo moratorio<sup>9</sup> —, e ciò sarebbe confermato sia dai lavori preparatori della l. n. 24/2001<sup>10</sup>, che dalla Corte costituzionale che, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del detto decreto legge, ha osservato, per la verità con un *obiter dictum*, che il riferimento del comma 1 del richiamato articolo

---

gennaio 2013, n. 602 di A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, II, 503 ss.

<sup>9</sup> Come è stato osservato da Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, la previsione secondo cui il giudizio di usurarietà può riguardare gli interessi pattuiti «a qualunque titolo» renderebbe palese che per la lettera della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.

<sup>10</sup> Lo ricorda la stessa Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, di cui alla nota precedente.

agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori<sup>11</sup>; ancora: deporrebbe nel senso dell'estensione della disciplina agli interessi moratori il fatto che ove il legislatore ha inteso escludere alcuni costi dalla valutazione di usurarietà, ciò ha fatto espressamente, come è accaduto per la voce «imposte e tasse»<sup>12</sup>.

Pure non risolutiva pare una lettura della disciplina che sia diretta a misurare l'impatto pratico delle due soluzioni: l'impiego, cioè, di una chiave interpretativa che sia orientata alle conseguenze. È stato osservato che il mancato apprezzamento dell'interesse di mora ai fini dell'usura presenta l'utilità di evitare un aumento generalizzato del costo del denaro, in danno dei debitori adempienti<sup>13</sup>. Ma sul fronte opposto potrebbe evidenziarsi, ed è stato evidenziato<sup>14</sup>, come la tesi che ammette l'usuraietà dell'interesse moratorio risparmi alla normativa vigente agevoli elusioni, dal momento che, diversamente, sarebbe sufficiente fissare termini di adempimento molto ravvicinati per provocare l'inadempimento del debitore, pretendendo poi dallo stesso gli interessi moratori convenuti in misura eccedente rispetto al il tasso soglia<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> C. Cost., 25 febbraio 2002, n. 29. In realtà, come è stato rilevato, se si considera che l'espressione «a qualunque titolo» compare dopo le parole «promessi o convenuti» può obiettarsi che l'inciso di riferisca al tipo negoziale in cui si iscrive l'obbligazione e non alla natura degli interessi: cfr. U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione della legge*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2015, 82.

<sup>12</sup> L. PASCUCCI, *Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell'art. 1815, comma 2, c.c. in una recente decisione della Suprema Corte*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, II, 47.

<sup>13</sup> G. GUIZZI, *La Cassazione e l'usura ... per fatto del debitore ("aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, in *Corr. Giur.*, 2019, 162.

<sup>14</sup> Per tutti: G. SCASELLATI SFORZOLINI – B. MASSELLA DUCCI TERI, *Sezioni Unite, usura, cms e principio di omogeneità: risolta anche la querelle su usura e interessi moratori?* in *Dir. banc. fin.*, 2019, 320, ove i richiami a dottrina e giurisprudenza. Di recente l'argomento è stato impiegato anche da Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, che ha inoltre osservato come l'escludere dall'applicazione della legge il patto degli interessi moratori condurrebbe al risultato paradossale di rendere per il creditore più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento.

<sup>15</sup> C'è da aggiungere che un ulteriore argomento di dibattito, in chiave di affermazione o negazione dell'usuraietà degli interessi moratori, è oggi rappresentato dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., novellato dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in l. n. 162/2014, secondo cui ove le parti non ne

### 3. *L'omogeneità tra il TEG e il TEGM*

Si torna così agli argomenti di cui si diceva in precedenza.

La necessità di una corrispondenza tra il TEG e il TEGM risulta affermata in modo netto dall' Arbitro bancario finanziario in una pronuncia resa dal Collegio di coordinamento nel 2014<sup>16</sup>: nell'occasione si è detto che tra l'insieme concretamente pattuito tra le parti di un rapporto creditizio e quello rilevato al fine di identificare il tasso soglia vi deve essere perfetta simmetria. L'ABF osserva, efficacemente, che «così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria»<sup>17</sup>. Il presupposto di una tale conclusione è l'affermazione per cui la nozione di interesse usurario di cui all'art. 1815 c.c. dipende dall'esito di un «procedimento di concretizzazione che si svolge nel tempo e che è teso ad individuare per ciascun trimestre una misura certa dei tassi usurari espressa in forma matematica», onde divengono rilevanti le basi di calcolo che conducono ad individuare di volta in volta detta misura: dati che sono rilevati per categorie omogenee di operazioni

---

abbiano determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: si assume, difatti, che, essendo stato lo stesso legislatore ad avallare la pattuizione di interessi moratori in misura superiore alle soglie usurarie, non potrebbe sostenersi che tali interessi siano soggetti alla l. n. 108/1996 (in tal senso, in giurisprudenza, cfr. ad es. Trib. Cremona 9 gennaio 2015, in *Foro It.*, 2015, I, 1806 ss.); tale argomento viene contrastato sottolineandosi come la previsione del nuovo art. 1284, comma 4, presenti una valenza punitiva e sia riferito a situazioni in cui il ritardo ha assunto una certa importanza (così G. D'AMICO, *op. cit.*, 41). In tema, diffusamente, S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2015, 63 ss.

<sup>16</sup> La n. 1875 del 28 marzo 2014, in *I Contratti*, 2015, 25.

<sup>17</sup> ABF, 28 marzo 2014, cit.

creditizie partendo da segnalazioni che gli intermediari iscritti debbono inviare alla Banca d'Italia seguendo le Istruzioni da questa appositamente emanate e rese pubbliche<sup>18</sup>. E sul punto, occorre ricordare come la Banca d'Italia abbia chiarito agli stessi intermediari che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non dovuti al momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento<sup>19</sup>.

La conferma, sul piano generale, della centralità di questa «esigenza di omogeneità o simmetria» tra le commissioni, remunerazioni e spese da prendere in considerazione con riferimento alla singola operazione di finanziamento e le voci che vengono a comporre il TEGM è stata di recente ribadita anche dalle Sezioni Unite, allorquando con la sentenza n. 16303 del 2018, si sono occupate della computabilità, ai fini dell'usura, della commissione di massimo scoperto<sup>20</sup>.

L'argomento è invece svalutato dalla successiva ordinanza n. 27442 del 2018, della terza sezione civile della Cassazione: e ciò sulla base della considerazione per cui la rilevazione periodica, da parte del competente Ministero, degli interessi medi praticati dagli intermediari deve avvenire per «operazioni della stessa natura»: con ciò — è spiegato — si farebbe riferimento alle varie tipologie contrattuali, mentre il patto relativo agli interessi moratori non può dirsi una «operazione», e tanto meno un tipo contrattuale<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> ABF, 28 marzo 2014, cit.

<sup>19</sup> Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 («Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria»), in cui è precisato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, giacché se gli interessi moratori fossero compresi nel TEG, essi potrebbero generare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

<sup>20</sup> Il tema è ripreso incisivamente nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Cass., 22 ottobre 2019, n. 26946), la quale si interroga se il principio di simmetria tra i dati da raffrontare non precluda l'assoggettamento degli interessi moratori alla disciplina della l. n. 108/1996.

<sup>21</sup> In senso analogo nella giurisprudenza di merito, cfr, ad es., Trib. Udine 26 settembre 2014, in *Il caso.it*, secondo cui non è possibile assumere che la Banca d'Italia debba prima realizzare un'indagine apposita per determinare il tasso medio di mora: in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (quando la mora è, invece, una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito dovuta al contegno inadempiente del debitore) e si verrebbe a creare una soglia specifica più alta rispetto all'ordinario costo del credito.

Si nega, invece, comunemente, che l'omogeneità dei dati da porre a confronto possa essere tratta dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 recante «Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria» con cui l'organo di vigilanza, dopo aver precisato che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, precisa che per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali». È stato osservato, infatti, che alla Banca d'Italia non è conferito alcun potere regolamentare e che l'indicazione della soglia usuraria non potrebbe essere affidata a una indagine conoscitiva condotta, come nel caso di specie, una sola volta molti anni prima (nel 2002)<sup>22</sup>. Di fatto, nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi globali medi tale valore compare (e compare fin dal d.m. 25 marzo 2003). Ci si può allora interrogare se a a tale dato — che presenta, però, una intrinseca inattendibilità, in quanto non fotografa l'esistente, come il TEGM, ma si limita a riproporre gli esiti di una indagine compiuta *una tantum*<sup>23</sup> — possa essere attribuito lo stesso

---

In dottrina si veda R. MARCELLI, *Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio*, Milano, 2017, 82, il quale rileva come il tasso medio ricomprenda i soli costi che «normalmente, ordinariamente e fisiologicamente vengono sopportati nell'erogazione del credito»; osserva l'autore che nella misura in cui il TEGM incorporasse elementi di patologia [come appunto il tasso di mora] si tradirebbe lo spirito della legge, inducendo una falsa rappresentazione del mercato e un'indebita lievitazione del tasso di riferimento, 85.

<sup>22</sup> Sulla non utilizzabilità del dato ai fini dell'accertamento dell'usura, si vedano in dottrina: A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, cit., 505 ss.; G. D'AMICO, *op. cit.*, 33; V. FARINA, *Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell'operazione economica*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2016, I, 464. Sul piano pratico è stato rilevato come a seguito della riforma del 2011 (che ha fissato un diverso criterio per la definizione del tasso soglia), l'applicazione della maggiorazione del 2,1% renderebbe il più delle volte del tutto irrilevante il limite che segna l'usura, tanto esso dovrebbe essere innalzato: così P. FAUSTI, *Luci e ombre sugli interessi moratori: tra decisioni e novità normative*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2019, II, 23.

<sup>23</sup> È stato puntualmente sottolineato, in proposito, come risulti singolare la rilevazione di uno *spread* destinato a restare costante, e non invece, come sarebbe da attendersi, caratterizzato da un andamento progressivo, al variare in aumento del

valore che le Sezioni Unite hanno conferito alla c.d. commissione di massimo scoperto soglia, parimenti oggetto di menzione dei decreti ministeriali (in calce alla tabella dei TEGM)<sup>24</sup>. La Cassazione<sup>25</sup>, di recente, si è pronunciata sul tema, sebbene lo abbia fatto valorizzando non già il fatto che i decreti indichino gli esiti dell'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia, ma il dato dell'esistenza di tal accertamento, in sé considerato: si legge infatti nella pronuncia che la soggezione degli interessi convenzionali di mora all'applicazione della normativa antiusura non trova ostacolo nel fatto che le istruzioni della Banca d'Italia omettano di includere gli interessi di mora nel TEGM: si precisa, al riguardo, che poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora, è possibile individuare il «tasso soglia di mora» del periodo di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996. Quel che conta, ai fini dell'usura, è, però, la rilevazione contenuta nei decreti ministeriali, non il plesso di indicazioni che la Banca d'Italia fornisce agli intermediari: ed è avendo riguardo a tale rilevazione (e al fatto che essa risulti condotta e conclusa nel rispetto di quanto prescritto dalla norma primaria) che deve misurarsi l'affermazione per cui quanto preteso dall'intermediario superi il limite previsto dal comma 4 dell'art. 1 l. n. 108/1996<sup>26</sup>.

È da aggiungere per completezza, che, a partire dal d.m. 21 dicembre 2017, il Ministero dell'economia non riporta più il dato del 2,1%, di cui si è detto in precedenza, ma le risultanze di una rilevazione statistica aggiornata, eseguita dalla Banca d'Italia d'intesa col detto Ministero, in cui sono indicate le maggiorazioni medie,

---

tasso corrispettivo, cfr. C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, in *I contratti bancari*, E. CAPOBIANCO (a cura di), Milano, 2016, 529.

<sup>24</sup> Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303, valorizza l'inclusione del dato riferito alla commissione di massimo scoperto nei decreti trimestrali per escludere la difformità di questi rispetto alle previsioni di legge: e lo fa rilevando come tale circostanza consenta la piena comparazione tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia.

<sup>25</sup> Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286.

<sup>26</sup> Tendenzialmente contraria ad assumere come parametro dell'usurarietà dell'interesse moratorio il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia a fini conoscitivi parrebbe Cass., 22 ottobre 2019, n. 26946, con cui è stata operata la rimessione alle Sezioni Unite.

rispetto ai tassi corrispettivi, adottate con riferimento a differenti categorie di operazioni (mutui ipotecari ultraquinquennali, leasing, altri prestiti).

Al fine di consentire il computo degli interessi moratori che l'atto di normazione secondario abbia mancato di includere nel tasso globale medio non sembra ammissibile, infine, la creazione, da parte del giudice, di un TEGM diverso da quello rilevato dal Ministero dell'economia, previa disapplicazione del decreto che debba essere preso in considerazione ai fini dell'accertamento del tasso usurario. Come è stato osservato, sarebbe questa un'operazione additiva (non una mera disapplicazione) attraverso cui si attuerebbe la creazione, da parte dell'interprete, di una fattispecie incriminatrice diversa da quella prevista<sup>27</sup>.

Ciò detto, e tornando al problema della asserita necessità di una omogeneità tra elementi del TEG e elementi del TEGM, può dubitarsi del fatto che la mancata inclusione dell'interesse moratorio nelle rilevazioni trimestrali del tasso globale medio impedisca di considerare lo stesso come usurario una volta che ne sia constatata l'eccedenza rispetto al tasso soglia: per escludere la rilevanza dell'interesse di mora ai fini dell'usura dovrebbe infatti negarsi che tale interesse possa essere preso in considerazione quale maggiorazione del costo del finanziamento, rispetto al TEGM, da contenere entro il limite di legge (dato dal tasso medio incrementato del 25%, più 4 punti percentuali). Ma la disciplina vigente non fornisce sicure indicazioni in tal senso e, anzi, la previsione normativa di un tasso soglia unico appare compatibile con l'opposta soluzione: la quale è accolta da chi osserva come il margine che separa il TEGM dal tasso soglia risulti essere, in fondo, abbastanza ampio<sup>28</sup> e tale quindi da consentire agli intermediari di modulare l'interesse moratorio facendolo rientrare in tale *spread*<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> V. FARINA, *op. cit.*, 462 ss., il quale precisa che, oltretutto, l'ipotetica consulenza che fosse espletata a tal fine, per un verso si fonderebbe necessariamente su di una rilevazione postuma del tasso effettivo globale medio praticato dal sistema bancario e, per ciò stesso, su elementi diversi da quelli previsti dalla legge e per altro verso risulterebbe, di difficile, se non impossibile attuazione, presupponendo la richiesta di informazioni all'intero sistema bancario.

<sup>28</sup> G. D'AMICO, *op. cit.*, 36 ss.

<sup>29</sup> Mette conto di ricordare come in dottrina si sia sostenuto che la pretesa

In tal senso, può ipotizzarsi che proprio la mancata previsione, da parte della l. n. 108/1996, della soluzione più acconcia a rendere possibile, con riferimento agli interessi moratori, l'applicazione del criterio di omogeneità — soluzione consistente nell'identificazione di due tassi soglia (uno per il regolare andamento del rapporto, e l'altro per uno svolgimento di esso segnato da inadempimenti) — sia rappresentativa della *voluntas legis* di escludere che tale criterio debba trovare applicazione con riferimento al tema che qui ci occupa<sup>30</sup>: con la conseguenza che l'interesse moratorio possa rilevare, ai fini dell'usura, come maggiorazione dell'interesse corrispettivo che porti al superamento del tasso soglia.

#### 4. *La natura degli interessi moratori*

Una supposta non operatività del cosiddetto principio di simmetria con riferimento agli interessi moratori non implica, tuttavia, che i detti interessi siano da prendere senz'altro in considerazione ai fini dell'usura: potrebbe difatti opinarsi che essi, proprio in quanto diversi dagli interessi corrispettivi, siano sottratti alla disciplina della l. n. 108/1996 (assumendosi che la detta disciplina sia modellata su quest'ultima tipologia di interessi e abbia riguardo solo ad essi).

È, questo, il tema affrontato da Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, il cui sforzo argomentativo è volto a dar ragione dell'orientamento consolidato del giudice di legittimità che, come accennato, reputa che gli interessi moratori non si sottraggano alla disciplina dell'usura

---

simmetria tra TEGM e TEG rilevi, per la legge, solo in linea tendenziale: sicché le autorità amministrative dovrebbero ritenersi ammesse a utilizzare, quale criterio di selezione degli elementi di costo quello della rappresentatività del costo medio del credito, che non dovrebbe inquinarsi con voci che appaiano statisticamente non significative, in quanto costi atipici e o di rara applicazione o non idonee, in quanto pertinenti al momento patologico del contratto e tali, comunque, da esulare dal suo svolgimento fisiologico a fornire una fedele rappresentazione di esso (L. PASCUCCI, *op. cit.*, 48).

<sup>30</sup> È banalmente da osservare, infatti, con riguardo ai contratti che prevedano la corresponsione di interessi moratori, che il tasso soglia unico non assicura alcuna simmetria tra i valori del TEGM e quelli del TEG: se viene rilevato il tasso degli interessi corrispettivi (come in concreto accade), quello moratorio previsto contrattualmente non ha corrispondenza nel TEGM; nel caso in cui ad essere rilevato fosse il tasso moratorio, varrebbe la proposizione inversa.

presunta (quella che si determina in caso di superamento del tasso soglia)<sup>31</sup>. L'impianto motivazionale della decisione è in gran parte incentrato sul rilievo per cui interessi corrispettivi e moratori hanno entrambi funzione remunerativa: si osserva che gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. hanno lo scopo di risarcire il creditore dal danno sofferto in conseguenza del ritardo nel pagamento del debito pecuniario: danno che è la conseguenza del principio economico della naturale fecondità del denaro; in tal senso, tanto gli interessi compensativi (o corrispettivi) quanto quelli moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento di un capitale. Essi divergono nella fonte (il contratto nel primo caso; il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione. L'affermazione non è nuova: vi si distingue l'eco di autorevoli insegnamenti del passato<sup>32</sup> ripresi di recente da chi ha individuato la specialità del sistema risarcitorio delle obbligazioni pecuniarie nell'attribuzione, al creditore, del diritto a fruire di quella naturale redditività della somma di denaro sancita, con previsione di carattere generale, dall'art. 1282 c.c.: per modo che, con riferimento ai casi in cui la messa a disposizione del denaro è avvenuta a titolo oneroso opererebbe un vero e proprio prolungamento del rapporto di corrispettività<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. nota 3. Nel senso esplicito che l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, Cass., 4 aprile 2003, n. 5324 e Cass., 6 marzo 2017, n. 5598; cfr. pure Cass., 9 gennaio 2013, n. 350 in *Foro It.*, 2014, I, 128; accomunano interessi corrispettivi e moratori nel medesimo trattamento, in base al cit. art. 1, anche se nella prospettiva di risolvere la questione circa l'applicabilità, ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996, della disciplina da questa introdotta: Cass., 11 gennaio 2013, n. 602 e Cass., 11 gennaio 2013, n. 603, *ivi*.

<sup>32</sup> Si veda M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, 146 ss., il quale osservava a proposito della contrapposizione tra gli interessi ex art. 1282 c.c. e quelli ex art. 1224 che i termini della stessa sembravano «invecchiati, ed abbiano bisogno di una attenta revisione», osservando, poi, come la liquidazione forfettaria «anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno» di cui all'art. 1224 c.c. dà l'idea che il legislatore consideri la mancata disponibilità del denaro come, di per sé, uno svantaggio per il creditore per le medesime ragioni economiche che hanno ispirato l'art. 1282 c.c., 161.

<sup>33</sup> F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2015, 155. Sempre nel senso che gli interessi moratori abbiano

Si è tuttavia obiettato che la distinzione tra la funzione di remunerazione del capitale prestato, propria degli interessi corrispettivi, e la funzione risarcitoria del danno patito in dipendenza dell'inadempimento, assolta dagli interessi moratori, per quanto possa presentarsi in termini sfumati, avrebbe un preciso fondamento normativo, giacché la norma dell'art. 1224 c.c. ricostruisce il titolo giuridico dell'attribuzione dell'interessi di mora in chiave di ristoro del danno, e non in quella di compenso per la prestazione di una somma di denaro<sup>34</sup>. La differenza tra le due tipologie di interessi sarebbe del resto segnata anche dalla diversità della fonte, giacché gli interessi moratori, a differenza di quelli corrispettivi, sono dovuti in forza dell'inadempimento. Ciò renderebbe inaccettabile la soluzione sposata dalla S.C.: si osserva che se l'interesse moratorio usurario sorge dall'inadempimento del debitore, è questo a poter determinare l'usurarietà del contratto (con quel che ne consegue — possiamo qui aggiungere — sul piano dei rimedi approntati dall'ordinamento) semplicemente smettendo di adempiere<sup>35</sup>.

Quest'ultima considerazione si fonda, evidentemente, sull'assunto che il contratto possa considerarsi usurario nel momento in cui il debitore divenga inadempiente e sia per ciò tenuto a corrispondere gli interessi moratori oltre soglia solo da allora: assunto che non è pacifico (cfr. § succ.) ma che svela, in tutta la sua estensione, il

---

una funzione di corrispettivo non diversa, ed anzi maggiore da quella che impronta la nascita dell'obbligazione degli interessi legali nelle principali ipotesi previste dalla legge, N. RIZZO, *op. cit.*, 363 ss.

<sup>34</sup> G. GUIZZI, *op. cit.*, 158 ss., il quale reputa priva di consistenza la circostanza per cui nella previsione dell'art. 1224 c.c. il danno debba essere risarcito col pagamento degli interessi (e dunque parametrato al corrispettivo che il creditore avrebbe potuto trarre qualora, disponendo della somma alla scadenza, avesse potuto reimpiegare la stessa in altre operazioni di credito), giacché tale profilo inerisce alla modalità di liquidazione del risarcimento del danno, ma non vale a mutare la causa giuridica dell'attribuzione, trasformandola in corrispettivo della somma prestata al debitore.

<sup>35</sup> G. GUIZZI, *op. cit.*, 157; nello stesso senso, C. COLOMBO, *op. cit.*, 534, secondo cui «[n]on appare [...] in alcun modo coerente con la disciplina anti-usura l'eventualità che possa essere un'iniziativa del cliente, messa in atto successivamente alla conclusione del contratto, a determinare addirittura l'usurarietà genetica del tasso, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, 2° co. c.c., nonché con conseguente integrazione degli estremi della fattispecie criminosa».

problema del computo, ai fini dell'usura, di una prestazione che, per essere meramente eventuale, presenta, per un verso, un tratto di significativa disomogeneità rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi (che sono con certezza dovuti, seppure alle scadenze pattuite) e, per altro verso, non descrive, se non in via astratta — e ipotetica, appunto —, il costo reale che il finanziamento avrà per il debitore.

### 5. *Questioni applicative*

Proprio avendo riguardo alla natura meramente eventuale degli interessi moratori, è sorta questione, tra quanti reputano che tali interessi vadano presi in considerazione ai fini della verifica del tasso usurario, se assuma rilievo la circostanza della loro mera pattuizione o non piuttosto il fatto che sia insorta la mora che ne rende attuale la spettanza: se, in altri termini, debba aversi riguardo a un'usura meramente potenziale o a un'usura effettiva. La risposta è prevalentemente nel senso che per ritenere usurario l'interesse moratorio sia sufficiente la previsione di questo in contratto, indipendentemente dall'inadempimento del debitore. Si spiega, in proposito, che l'eventualità degli interessi moratori, dovuti in ragione del ritardo nell'adempimento, non ne implica l'irrilevanza ai fini dell'usura, giacché la legge reputa sufficiente la mera promessa dei vantaggi usurari<sup>36</sup>, anche se non mancano voci discordi nella giurisprudenza di merito<sup>37</sup>.

La questione ha innegabili risvolti pratici, ma in dipendenza dei

---

<sup>36</sup> V. SANGIOVANNI, *Tasso di mora oltre soglia-usura e azzeramento di interessi sia moratori sia corrispettivi*, *Corr. Giur.*, 2019, 916; in giurisprudenza, ad esempio, Trib. Bergamo 7 giugno 2018, *ivi*, 913, secondo cui gli interessi moratori devono essere considerati «sin dalla fase genetica, e a prescindere dal fatto che non siano poi stati né richiesti né corrisposti nella fase esecutiva del negozio».

<sup>37</sup> Così, ad esempio, Trib. Torino 20 giugno 2015, in *Il caso.it.*, ove si assume che il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia deve avere ad oggetto le remunerazioni, commissioni e spese che sono dovute per effetto della sola conclusione del contratto, come gli interessi corrispettivi, o che, pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri, meramente possibili al momento della conclusione del negozio, sono dovute per essersi verificato il relativo evento nel corso del rapporto (e il riferimento esplicito ha ad oggetto, per l'appunto, la mora da ritardo nel pagamento).

diversi mezzi di tutela che si prendano in considerazione. E infatti, se si reputa che il rimedio operante a fronte della pattuizione di interessi moratori oltre soglia sia quello di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (e cioè l'esclusione della debenza di ogni interesse, sia esso moratorio o corrispettivo), emerge, in tutta la sua evidenza, il paradosso di un sistema che assegnasse al debitore il potere non solo di decidere di rendere usurario, col proprio inadempimento, il contratto<sup>38</sup>, ma anche quello di sottrarsi, con tale condotta, al pagamento degli interessi corrispettivi convenuti. Se, invece, si ritiene che a fronte di interessi moratori usurari si determini la semplice nullità della clausola che li preveda, non ci si deve interrogare se conti l'usura potenziale o quella effettiva: fintanto che il debitore adempie regolarmente, gli interessi moratori non saranno ovviamente dovuti, mentre quelli corrispettivi (sotto la soglia) lo saranno; se, poi, il debitore risulterà inadempiente, lo scenario non cambierà, perché egli non dovrà versare gli interessi moratori (convenuti con una clausola colpita da nullità), ma dovrà continuare a pagare gli interessi corrispettivi; in altri termini, se il rimedio operante non è quello dell'art. 1815, comma 2, c.c., il debitore, pur essendo artefice dell'usura, non potrà mai determinare, con il proprio comportamento, il venir meno dell'obbligazione relativa agli interessi corrispettivi.

Altro problema, connesso a quello che precede, investe l'apprezzamento dell'interesse moratorio ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria. Il tema costituisce una diversa declinazione, sul piano delle conseguenze pratiche, della richiamata diversità che è possibile cogliere tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Guardando a come si atteggia, in concreto, l'obbligazione che concerne questi ultimi, non parrebbe, a tutta prima, priva di fondamento una notazione: quella per cui nei finanziamenti a rimborso rateale il tasso di mora incide sulla frazione mensile del credito portata in ammortamento e sui relativi interessi, e non sull'intero capitale; sicché di usura potrebbe propriamente parlarsi solo ove l'inadempimento si protraesse per un numero così elevato di rate da determinare la debenza di interessi di mora che — calcolati in misura percentuale rispetto al capitale — risultino superiori al tasso

---

<sup>38</sup> Cfr. § prec.

soglia<sup>39</sup>. Se, però, si ritiene che l'usurarietà degli interessi moratori vada predicata sulla base della sola esistenza di una pattuizione che preveda l'eccedenza della loro misura rispetto al tasso soglia, un tale ordine di considerazioni resta superato.

La necessità di un accertamento circa il superamento del tasso soglia, da condursi sulla scorta della previsione contrattuale, esclude, comunque, che la comparazione possa attuarsi tra tale tasso e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché sono, queste ultime, unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) e risultando manifesto, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi<sup>40</sup>.

Può certo accadere, e anzi normalmente accade, che, conglobando la rata una quota di interessi corrispettivi e una quota di capitale, al debitore inadempiente sia applicato un interesse di mora da computarsi anche su quella frazione di interessi: ma ciò non consente certo di ritenere che il debitore sia tenuto a corrispondere interessi pari alla sommatoria dei due valori percentuali indicati in contratto.

## 6. I rimedi

Per quanto attiene agli strumenti di tutela, può evidenziarsi, in sintesi, che nella prospettiva — assunta dall'ABF — dell'impossibilità

---

<sup>39</sup> Un rilievo in tal senso è contenuto in Trib. Mil., 28 gennaio 2014, in *dirittobancario.it*, in fattispecie in cui la parte attrice aveva ricavato l'usura dalla sommatoria numerica dei tassi riferiti agli interessi corrispettivi e moratori.

<sup>40</sup> In tema: P. FAUSTI, *op. cit.*, 35 s.; N. RIZZO, *op. cit.*, 373 ss. Nella giurisprudenza di merito, per tutte: Trib. Mil., 8 marzo 2016, in *Il caso.it*, ove giustamente si precisa come il tasso corrispettivo si applichi sul capitale residuo, mentre quello di mora sulla singola rata di ammortamento. Il problema è stato affrontato e risolto negli stessi termini da Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286: vi si afferma che gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione del mutuante, mentre quelli moratori hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono la determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento; in conseguenza le due unità non si potrebbero sommare. Altra questione è se il raffronto vada operato prendendo in considerazione il solo interesse di mora ovvero il detto interesse maggiorato degli ulteriori costi contrattuali, con esclusione degli interessi corrispettivi: cfr. L. PASCUCCI, *op. cit.*, 56 ss., la quale rileva che solo un calcolo inclusivo delle altre voci di costo giustificerebbe la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2 c.c.

di applicare agli interessi moratori la disciplina dell'usura presunta, la tutela del debitore resta affidata al rimedio della riduzione della clausola penale<sup>41</sup>. Questa soluzione non può essere però seguita nel caso di accertata nullità della clausola ex art. 33, lett. f), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo): e cioè allorquando, in un contratto del consumatore, sia presente una clausola che imponga a quest'ultimo, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo. Infatti l'art. 36 del cit. d.lgs. prevede che le clausole vessatorie (come quella indicata) siano nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto<sup>42</sup>. In questa particolare fattispecie l'ABF reputa che la nullità della disposizione contrattuale non sia incompatibile con la regola posta dall'art. 1224 c.c. e che, in conseguenza, il debitore debba continuare a corrispondere gli interessi nella misura convenuta per quelli corrispettivi: in tal senso, non si produrrebbe l'effetto della riduzione della penale (che l'art. 36, in presenza della nullità, vieta) ma la caducazione della clausola, sicché gli interessi moratori sarebbero dovuti non più in forza della clausola che contemplava gli interessi eccessivi, ma in ragione della previsione contenuta nel

---

<sup>41</sup> ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875 cit.; ABF, Collegio di coordinamento, 24 giugno 2014, n. 3955. Dello stesso avviso è G. GUIZZI, *op. cit.*, 161, che osserva: «Se [...] la differenza in percentuale tra il tasso convenzionale di mora e quello corrispettivo (riproponendo l'esempio già fatto, la maggiorazione del 2%, che in caso di mora si aggiunge al 5% del tasso corrispettivo) rappresenta null'altro che una clausola penale — che serve, dunque, a liquidare forfettariamente il maggior danno del creditore — è evidente che il rischio che questi, nel fissare la misura dell'interesse moratorio, possa agire imponendo una maggiorazione esorbitante rispetto al tasso corrispettivo già pattuito (e lecito perché sotto soglia) può essere tranquillamente governato dal giudice senza dover evocare lo spettro dell'usura, ma semplicemente giudicando della equità della misura di tale maggiorazione, ed allora eventualmente, ove la valuti iniqua, riducendola anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 c.c.».

<sup>42</sup> Deve rammentarsi che secondo la Corte di giustizia l'art. 6.1. della dir. 93/13 che ha avuto recepimento nella norma corrispondente, oggi, all'art. 36 del codice del consumo, non può essere interpretato nel senso di consentire al giudice nazionale, qualora accerti la clausola abusiva, di integrare il contratto rielaborando il contenuto della clausola (C. Giust. UE, 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito*; C. Giust. UE, 30 maggio 2013, C-488/11, *Asbeek Brusse*).

comma 1 dell'art. 1224 c.c.<sup>43</sup>.

Se, invece, si ritiene che l'esorbitanza del tasso moratorio rispetto al tasso soglia assuma un rilievo autonomo (e non indiretto, come sarebbe se si stimasse tale eccedenza come meramente indicativa dell'eccessività della penale, nell'ottica applicativa dell'art. 1384 c.c.), si pone il problema della soggezione del contratto alla sanzione draconiana prevista dal comma 2 dell'art. 1815 c.c. secondo cui «[s]e sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

La corte di legittimità<sup>44</sup>, in un precedente isolato, ha ritenuto seccamente corretta l'eliminazione di ogni interesse in un caso in cui il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia: si tratta della decisione di un ricorso con cui era stata puntualmente censurata l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi che non superino il tasso soglia<sup>45</sup>. La tesi della caducazione di tutti gli interessi, corrispettivi e moratori, è sostenuta, in dottrina, muovendo dal rilievo per cui l'art. 1815, comma 2, c.c. va letto unitamente all'art. 644, comma 4, c.p.: in base al combinato disposto di tali norme, quel che rileverebbe, ai fini usurari, non è il tasso di interesse, ma il più ampio aggregato delle remunerazioni a qualsiasi titolo che siano state convenute: in conseguenza, la sanzione della non spettanza di cui all'art. 1815, comma 2, dovrebbe travolgere ogni onere che abbia concorso alla

---

<sup>43</sup> ABF, 24 giugno 2014, n. 3955 cit. L'idea che la nullità della clausola sugli interessi moratori eccessivi non si comunichi all'obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi è espressa a chiare lettere da C. Giust. UE, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17, *Banco Santander*, secondo cui la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto. Occorre nondimeno considerare che l'affermazione riguarda gli interessi corrispettivi in quanto tali, mentre nel caso di specie verrebbe pur sempre in questione l'obbligazione degli interessi moratori, dovuti nella misura di cui all'art. 1224 c.c. (che è poi quella degli interessi corrispettivi, ove questi superino il saggio legale).

<sup>44</sup> Cass., 4 ottobre 2017, n. 23192.

<sup>45</sup> Si tratta di una tesi che ha un suo seguito nella giurisprudenza di merito: si veda, esemplificativamente, App. Roma, 7 luglio 2016, in *Il caso.it*.

determinazione del TEG<sup>46</sup>.

L'obiezione più stringente, rispetto a questa soluzione, non è nuova: è quella per cui se si applica l'art. 1815, comma 2, agli interessi moratori (e si annulla, per tale via, ogni remunerazione in favore del soggetto che eroga il finanziamento) si finisce addirittura col premiare l'inadempimento, non solo esonerando il debitore da alcuna responsabilità per il caso in cui non esegua le prestazioni convenute, ma trasformando addirittura il contratto oneroso in contratto gratuito<sup>47</sup>.

Si è quindi fatta strada, in giurisprudenza, come in dottrina, la tesi per cui l'eccedenza del tasso moratorio rispetto al tasso soglia trovi rimedio in una nullità incidente sulla sola pattuizione che riguarda gli interessi moratori.

Essa è espressa, in *obiter*, dalla più volte citata Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442, la quale dopo aver dato diffusamente conto della funzione remunerativa che accomuna gli interessi moratori e quelli corrispettivi, conclude rilevando che l'art. 1815, comma 2 c.c. nella fattispecie che qui interessa non opererebbe, giacché tale articolo si riferirebbe ai soli interessi corrispettivi e la causa delle due tipologie di interessi sarebbe, pur sempre, diversa: il che renderebbe «ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale»<sup>48</sup>. Affermazione

---

<sup>46</sup> Per un'ampia panoramica delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto, L. PASCUCCI, *op. cit.*, 49 ss.

<sup>47</sup> A.A. DOLMETTA, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, in *Corr. Giur.*, 2000, 878.

<sup>48</sup> Da questa soluzione si discosta Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286, la quale pare optare per una via mediana che aggrega nella regolamentazione della fattispecie che qui interessa l'art. 1815 c.c. e l'art. 1384 c.c.; nella sentenza è difatti enunciato il seguente principio di diritto: «Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il «tasso soglia» che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della l. n. 108 del 1996, art. 2, e l'art. 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il TEGM) e, comunque, l'obbligazione di

che andrebbe naturalmente integrata, nell'ipotesi in cui sia stato convenuto un interesse corrispettivo superiore al tasso legale, nel senso dell'obbligo, da parte del debitore, di corrispondere l'interesse moratorio in misura corrispondente all'interesse corrispettivo, secondo quanto prescritto dall'art. 1224, comma 1, c.c.

La nullità della clausola sarebbe, per la precisione, una nullità derivante dall'illiceità della relativa pattuizione<sup>49</sup>. Il punto non è per la verità pacifico: si è detto, infatti, che, per quanto risulti difficile contestare l'astratta sussistenza della configurabilità di una tale nullità, giacché si è in presenza di una violazione della norma penale, essa sarebbe nondimeno da escludere, in quanto il rimedio approntato dall'ordinamento per gli interessi moratori usurari è quello della riduzione della penale eccessiva (art. 1384 c.c.), onde la richiamata invalidità sarebbe avversata dalla riserva contenuta nell'art. 1418, comma 1 c.c. («salvo che la legge disponga diversamente»)<sup>50</sup>. Al che si è però obiettato che le logiche di oggettività e deterrenza, cui obbedisce la legge sull'usura, dovrebbero riflettersi anche sulle discipline contigue, quale appunto, quella sul controllo della penale, incidendo sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione<sup>51</sup> (e ciò, è da intendere, dovrebbe implicare che la riduzione della penale sia non possibile a fronte del rilevato superamento del tasso soglia, operando, in tal caso, la sola disciplina speciale prevista dalla l. n. 108 del 1996).

Ad ogni modo, nel caso in cui si faccia questione dell'usurarietà dei

---

corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa».

<sup>49</sup> S. PAGLIANTINI, *op. cit.*, 60 s.

<sup>50</sup> G. D'AMICO, *op. cit.*, 44 s., per cui la riduzione dovrebbe operarsi fino al tasso soglia. Nel senso che l'interesse moratorio andrebbe ricondotto al TEGM, invece, A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, cit., 510. In termini generali l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (per tutte: Cass., 6 aprile 2018, n. 8499; Cass., 28 settembre 2016, n. 19196, secondo cui, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l. fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della *par condicio creditorum*).

<sup>51</sup> U. SALANITRO, *op. cit.*, 87.

soli interessi moratori, l'effetto, previsto dall'art. 1815, comma 2 c.c. (il venir meno dell'obbligazione di corrispondere ogni interesse), parrebbe scongiurato dalla possibilità di isolare, dal regolamento contrattuale, la disposizione pattizia che programmi gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento; se, infatti, la nullità affetta tale pattuizione (e solo detta pattuizione), non vi è modo di postulare la caducazione dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi corrispettivi convenuti sotto la soglia, la quale ha titolo in altra previsione negoziale, del tutto legittima<sup>52</sup>.

Potrebbe certo opporsi che nel sistema della l. n. 108/1996 quel che rileva è il superamento della soglia, da parte del TEG, indipendentemente dal singolo costo, remunerazione o commissione che determini quel risultato<sup>53</sup>. Tale rilievo non sembra però decisivo. È infatti da rimarcare come l'interesse moratorio non possa assimilarsi a una delle tante voci che debbano cumularsi all'interesse corrispettivo per il calcolo del TEG (ed esso, del resto, non entra nemmeno a far parte del TEGM, per quanto, come detto, possa credersi che l'intermediario sia tenuto a contenerne l'ammontare entro il tasso soglia), ma costituisce, piuttosto, l'oggetto di una prestazione, di carattere risarcitorio, dovuta in caso di inadempimento del debitore. Il detto interesse è in altri termini collegato a una mera eventualità che potrà insorgere, o potrà non insorgere, nel corso del rapporto; esso definisce solo uno degli scenari che è possibile prefigurarsi al

---

<sup>52</sup> S. PAGLIANTINI, *op. cit.*, 60; N. RIZZO, *op. cit.*, 384 ss. In giurisprudenza, il principio è stato espresso, con riferimento al contratto di apertura di credito, da Cass., 15 settembre 2017, n. 21470 (nel senso che qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra) ed è stata ripresa, di recente, da Cass., 13 settembre 2019, n. 22890, la quale argomenta anche dalla «comunque persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando soltanto i secondi la propria fonte nell'inadempimento e, pertanto, non potendo ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. agli interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento».

<sup>53</sup> Potrebbe cioè obiettarsi che in caso di interesse moratorio usurario si debba produrre lo stesso effetto che si verifica nel caso in cui, ad esempio, la soglia sia superata non dall'interesse corrispettivo, che è stato convenuto sotto la soglia, ma dalla sommatoria tra questo e una certa commissione: effetto consistente per l'appunto, nella trasformazione del contratto di mutuo oneroso in contratto di mutuo gratuito, giusta l'art. 1815, comma 2, c.c.

momento della conclusione del contratto: uno scenario alternativo rispetto a quello determinato dal fisiologico svolgimento del rapporto, segnato dall'obbligazione di corrispondere gli interessi corrispettivi (e le ulteriori prestazioni conteggiate nel TEG)<sup>54</sup>. Ciò spiega, del resto, come, ai fini della verifica del superamento del tasso usurario, interessi corrispettivi e interessi moratori non debbano, e non possano, essere oggetto di alcuna sommatoria. In tal senso, l'effetto programmato dall'art. 1815, comma 2, c.c. — che quella sommatoria presuppone, con riferimento al rapporto tra gli interessi corrispettivi e le altre commissioni, remunerazioni e spese — non può riguardare l'ipotesi in cui gli interessi moratori si collochino oltre la soglia<sup>55</sup>.

In tale chiave ricostruttiva la pattuizione degli interessi moratori usurari non determina la trasformazione del contratto di prestito da oneroso a gratuito, secondo l'art. 1815, comma 2, c.c., ma produce, come conseguenza, la sola non spettanza degli interessi moratori<sup>56</sup>. E questa soluzione pare preferibile anche su di un piano di coerenza sistematica: troverebbero infatti sostanziale uniformità di trattamento, con riguardo agli interessi moratori, i contratti di finanziamento che riguardino i consumatori, per i quali opera la nullità della clausola che preveda una prestazione risarcitoria eccessiva (nullità che non si

---

<sup>54</sup> È vero che con riferimento ai finanziamenti a utilizzo flessibile un superamento del tasso soglia che si determini per effetto della commissione di massimo scoperto (secondo il complesso criterio di calcolo indicato dalla Banca d'Italia e fatto proprio da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303) incide anche sugli interessi convenuti, per modo che, determinatosi il superamento della soglia usuraria, l'una e gli altri saranno non dovuti, a mente dell'art. 1815, comma 2, c.c.: ma ciò accade proprio perché, in questa ipotesi, interessi e cms sono unità che si sommano (essendo il cliente tenuto a corrispondere gli uni e l'altra); il che non accade nei finanziamenti a piano di ammortamento prestabilito, in cui interessi corrispettivi e interessi moratori sono (perlomeno tendenzialmente) in rapporto di reciproca esclusione.

<sup>55</sup> Osserva incisivamente S. PAGLIANTINI, *op. cit.*, 61, che «la costitutiva ancillarità degli interessi moratori alla patologia del rapporto contrattuale implica che il loro rilevare sub specie usura e segua una metrica applicativa non omologabile a quella contrassegnante dei costi che, fin dal momento della stipula e per tutto il periodo contrattualmente previsto, vanno per contro a comporre l'entità delle singole rate da corrispondere, quindi il debito dell'obbligato».

<sup>56</sup> Secondo una parte della dottrina gli interessi moratori continuerebbero peraltro ad essere dovuti nella misura di cui all'art. 1224 c.c. (si veda, in particolare, F. PIRAINO, *op. cit.*, 166).

MASSIMO FALABELLA

comunica alla clausola relativa agli interessi corrispettivi, giacché a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons. «il contratto rimane valido per il resto») e i contratti di finanziamento che prevedano interessi moratori usurari stipulati dagli intermediari con altri soggetti.